



Ufficio SINDACO

**ORDINANZA Numero 9****Casoli, lì 06-04-20**

**Oggetto:** Emergenza epidemologica da Covid 19. Proroga efficacia disposizioni delle Ordinanze sindacali n. 5-2020 e n. 8-2020.

---

**IL SINDACO**

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTI:

- la Deliberazione del 31.01.2020 con cui il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 23.02.2020 nr. 6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19*";
- il D.P.C.M. 23.02.2020 recante "*Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n.6*";
- il D.P.C.M. 25.02.2020 recante "*Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 n.6*";
- il D.P.C.M. 01.03.2020 recante "*Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 n.6*";
- il D.P.C.M. 04.03.2020 recante "*Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 n.6, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il D.P.C.M. 08.03.2020 recante "*Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 n.6, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il D.P.C.M. 09.03.2020 recante "*Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 n.6, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il D.P.C.M. 11.03.2020 recante "*Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 n.6, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- l'ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "*Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-2019*", ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "*Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemologica da COVID-2019*", ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'ordinanza n°10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "*Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-2019 individuazione comuni - zona rossa*";
- il D.P.C.M. 22.03.2020 recante "*Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 n.6, applicabili sull'intero territorio nazionale*;

PRESO ATTO che il DPCM 01 Aprile 2020, tra l'altro, stabilisce: "*L'efficacia delle*

*disposizioni dei DPCM dei giorni 08 – 09 – 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dall'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci alla data del 03 Aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020”;*

RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze:

- N. 5 del 11.03.2020 – Misure per il Contenimento e gestione dell'emergenza Epidemiologica da Covid 19 – Sospensione svolgimento mercato cittadino – DPCM n. 09.03.2020, Art. 1, C. 2 – Provvedimenti
- N. 20 del 20.03.2020 – Emergenza Epidemiologica da Covid 19 – Ulteriore Misure Restrittive

RILEVATO l'evolversi della diffusione del contagio e ritenuto di dover adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

EVIDENZIATO che:

- l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.P.C.M. 9 marzo 2020 stabilisce come *“sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”*
- l'art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 (la cui validità è estesa all'intero territorio nazionale con l'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 9 marzo 2020) prevede di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al richiamato articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”*

CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità

DATO atto che l'obiettivo precipuo delle richiamate disposizioni è quello di ridurre le occasioni di possibile contagio non dovute a specifiche situazioni o a un effettivo stato di necessità;

CONSIDERATO che, nonostante le prescrizioni in essere, sono finora stati registrati oltre che segnalati, comportamenti non rispettosi del divieto di assembramento, il mancato rispetto della distanza interpersonale (almeno 1 metro) nonché spostamenti non motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

RILEVATO che le principali inosservanze degli obblighi di spostamenti motivati derivano da attività motorie all'aria aperta per passeggiate e attività sportive tra l'altro eseguite in zone distanti dalla propria abitazione e in aree periferiche;

EVIDENZIATO che l'inosservanza delle richiamate misure da parte da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni governative e regionali volte a contrastare il contagio del COVID-19;

RITENUTO conseguentemente necessario ed urgente prorogare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica;

PRESO ATTO del progressivo aumento del numero di contagiati da CODIV - 19 (corona virus) nella Regione Abruzzo e nel territorio della Provincia di Chieti;

DATO ATTO che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è ancora necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'art. 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

RITENUTO quindi, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19" di dover confermare le misure restrittive finalizzate a limitare le occasioni di assembramento e i contatti ravvicinati tra persone in occasione di attività motorie e sportive all'aperto sino al giorno 13 aprile 2020;

VISTO l'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

### ORDINA

**con decorrenza immediata**, al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, nel territorio del Comune di Casoli, l'efficacia di quanto prescritto nelle **Ordinanze Sindacali n. 5/2020 e n. 8/2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020**, fermo restando il divieto di assembramento e l'obbligo di distanza interpersonale (almeno 1 metro), in relazione a quanto previsto del D.P.C.M. 01 aprile 2020.:

### RICORDA

Che:

1. nel territorio comunale sono vietate tutte le attività motorie e sportive all'aperto;
2. in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;
3. sono vietati i lavori in campo agricolo salvo quelli riconducibili ad attività primaria lavorativa (imprenditore agricolo) e quelli non strettamente legati all'approvvigionamento alimentare familiare domestico;

### PRECISA

- tra le "comprovate situazioni di necessità" di cui sopra è da prevedersi la gestione quotidiana degli animali domestici, ovvero passeggiata ed espletamento dei bisogni fisiologici, a condizione che gli stessi si svolgano nel raggio di 500 metri dall'abitazione del proprietario dell'animale ed avendo cura di avere al seguito il materiale per la raccolta delle deiezioni;
- sono fatte salve tutte le misure, le disposizioni e le direttive adottate dalle competenti Autorità sovracomunali al fine del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19;
- gli organi di Polizia sono incaricati di osservare e far osservare la presente Ordinanza;
- l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale

### DISPONE

- la trasmissione, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a: Prefettura di Chieti, Questura di Chieti, Regione Abruzzo, Provincia di Chieti, Comandi Provinciali delle Forze dell'Ordine, Comando Stazione Carabinieri di Casoli e Ufficio di Polizia Locale;
- la pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio comunale e l'inserimento della stessa nel sito istituzionale dell'Ente e la comunicazione tramite pubblici avvisi alla cittadinanza.

### INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo

dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Il Sindaco  
F.to TIBERINI MASSIMO

---

---

## **PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione dichiara di aver pubblicato in data odierna al n. 270 copia della presente ordinanza nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Casoli, li 06-04-2020

Il Pubblicatore

F.to come all'originale

---